



Regolamento didattico  
**MANAGEMENT E MARKETING**

**Art. 1 Requisiti per l'accesso al corso**

**Requisiti di accesso**

Per essere ammessi al corso di laurea è necessario il possesso di Diploma di scuola media superiore di durata quinquennale o altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo, oppure di Diploma di scuola media superiore di durata quadriennale e del relativo anno integrativo.

**Numero programmato**

Il corso di laurea adotta un numero programmato a livello locale (ex art. 2 L. 264/99) in relazione alle risorse disponibili. Il numero di studenti iscrivibili e le modalità di svolgimento della selezione saranno resi pubblici ogni anno con il relativo bando di concorso.

**Conoscenze richieste**

È necessario altresì il possesso di abilità logico-matematiche.

**Verifica delle conoscenze**

Tali conoscenze sono verificate secondo la seguente modalità:

tutti gli studenti debbono sostenere una prova di verifica delle conoscenze richieste per l'accesso al Corso di laurea che avverrà contestualmente alla prova di selezione per l'accesso a numero programmato.

La prova per la verifica delle conoscenze richieste per l'accesso al Corso di laurea si intende superata qualora lo studente ottenga un punteggio pari o superiore ad un minimo fissato nel bando di concorso. Agli studenti ammessi al corso con una votazione inferiore alla prefissata votazione minima, verrà assegnato un obbligo formativo aggiuntivo.

**Obblighi formativi aggiuntivi**

Qualora la verifica non sia positiva viene assegnato un obbligo formativo consistente nella partecipazione al corso di allineamento di matematica o di altre attività eventualmente attivate allo scopo.

L'obbligo formativo aggiuntivo assegnato si intende superato con il superamento dell'esame di Matematica generale.



Il mancato soddisfacimento dell'obbligo entro la data deliberata dagli Organi Accademici e pubblicata sul Portale di Ateneo comporta la ripetizione dell'iscrizione al medesimo anno.

Lo studente, al quale viene riconosciuto l'esame di Matematica generale, è esonerato dalla verifica dell'assolvimento dell'obbligo formativo aggiuntivo.

### **Art. 2 Regole di mobilità fra i curricula nel Corso di Studio. Piani di studio individuali**

Non sono previsti curricula nel corso di studio. Il piano didattico è unico, salve le scelte opzionali indicate.

Lo studente può effettuare le scelte indicate nel piano didattico, con le modalità indicate nel piano stesso e nei termini determinati annualmente dalla Scuola e resi noti tramite il Portale di Ateneo.

### **Art. 3 Modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e tipologia delle forme didattiche**

Il piano didattico allegato indica le modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e la relativa suddivisione in ore di didattica frontale, di esercitazioni pratiche o di tirocinio, nonché la tipologia delle forme didattiche. Eventuali ulteriori informazioni ad esse relative saranno rese note annualmente nella Guida dello Studente.

### **Art. 4 Frequenza e propedeuticità**

L'obbligo di frequenza alle attività didattiche, ove previsto, è indicato nel piano didattico allegato. Le modalità e la verifica dell'obbligo di frequenza, ove previsto, sono stabilite annualmente dal Corso di Studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite il Portale di Ateneo.

Sono previste le seguenti propedeuticità:

- matematica generale propedeutico a statistica
- bilanci aziendali propedeutico a analisi di bilancio e analisi dei costi

### **Art. 5 Prove di verifica delle attività formative**

Il piano didattico allegato prevede i casi in cui le attività formative si concludono con un esame con votazione in trentesimi ovvero con un giudizio di idoneità.

Le modalità di svolgimento delle verifiche (forma orale, scritta o pratica ed eventuali loro combinazioni; verifiche individuali ovvero di gruppo) sono stabilite annualmente dal Corso di



Studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite il Portale di Ateneo.

#### **Art. 6 Attività formative autonomamente scelte dallo studente**

Lo studente può indicare come attività formative autonomamente scelte uno o più insegnamenti ed attività formative che il Corso di studio individua annualmente e rende noti nel manifesto degli studi.

Se lo studente intende scegliere un'attività formativa non prevista tra quelle individuate nel comma precedente, deve fare richiesta al Consiglio di Corso di Studio nei termini previsti annualmente e resi noti tramite pubblicazione sul Portale d'Ateneo. Il Consiglio valuterà la coerenza della scelta con il percorso formativo dello studente.

In entrambi i casi, qualora la scelta degli studenti riguardi attività formative attivate presso corsi a numero programmato, la stessa deve essere previamente approvata dal competente Consiglio di Corso di Studio sulla base di criteri da questo preventivamente individuati.

#### **Art. 7 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio della stessa classe**

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti fino a concorrenza dei crediti dello stesso settore scientifico disciplinare previsti dal piano didattico allegato.

Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di Corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

#### **Art. 8 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio di diversa classe, presso università telematiche e in Corsi di Studio internazionali**

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti dal Consiglio di Corso di Studio sulla base dei seguenti criteri:

- analisi del programma svolto

- valutazione della congruità dei settori scientifico disciplinari e dei contenuti delle attività formative in cui lo studente ha maturato i crediti con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle singole attività formative da riconoscere, perseguendo comunque la finalità di mobilità degli studenti.

Il riconoscimento è effettuato fino a concorrenza dei crediti formativi universitari previsti dal piano didattico allegato.



Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di Corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

#### **Art. 9 Criteri di riconoscimento delle conoscenze e abilità extrauniversitarie**

Possono essere riconosciute competenze acquisite fuori dall'università nei seguenti casi:

1. quando si tratti di conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia;
2. quando si tratti di conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui realizzazione e progettazione abbia concorso l'università.

La richiesta di riconoscimento sarà valutata dal Consiglio di Corso di studio tenendo conto delle indicazioni date dagli Organi Accademici e del numero massimo di crediti riconoscibili fissato nell'ordinamento didattico del corso di studio.

Il riconoscimento potrà avvenire qualora l'attività sia coerente con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle attività formative che si riconoscono, visti anche il contenuto e la durata in ore dell'attività svolta.

#### **Art. 10 Tirocinio curricolare**

Il corso di studio prevede la possibilità di svolgere tirocini curricolari. Il tirocinio curricolare è l'esperienza formativa caratterizzata dalla realizzazione di esperienze pratiche e dalla riflessione necessariamente connessa, svolte in strutture esterne all'Ateneo o interne, che permettono l'acquisizione di competenze da parte dello studente coerente con il percorso di studio seguito.

#### **Art. 11 Tirocinio finalizzato alla preparazione della prova finale o collegato ad un progetto formativo**

Il Corso di Studio, su richiesta dello studente, può consentire, con le procedure stabilite dal Regolamento generale di Ateneo per lo svolgimento dei tirocini o dai programmi internazionali di mobilità per tirocinio, e in conformità alle norme comunitarie, lo svolgimento di un tirocinio finalizzato alla preparazione della prova finale o comunque collegato ad un progetto formativo mirato ad affinare il suo processo di apprendimento e formazione.

Tali esperienze formative che non dovranno superare la durata di 3 mesi e dovranno concludersi entro la data del conseguimento del titolo di studio, potranno essere svolte prevedendo l'attribuzione di crediti formativi:



- per attività di tirocinio previsto dal piano didattico;
- per attività a scelta dello studente configurabili anche come tirocinio;

#### **Art. 12 Modalità di svolgimento della prova finale**

Fatto salvo quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo, la prova finale consiste nella discussione, sostenuta da un elaborato scritto, di un argomento specificamente concordato che può essere eventualmente connesso alle attività di tirocinio. Il candidato deve far pervenire al Coordinatore del Consiglio di corso di studio la proposta dell'argomento almeno 60 giorni prima della data stabilita per la discussione; il Consiglio di Corso di laurea provvederà a valutare la coerenza della proposta, eventualmente anche avvalendosi di apposita commissione con funzioni istruttorie.

Il Consiglio di Corso può prevedere l'attribuzione di punteggi bonus che saranno resi noti tramite il portale di Ateneo.

#### **Art. 13 Coerenza fra i crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati**

La Commissione Paritetica docenti-studenti in data 10/12/2018 ha espresso parere favorevole ai sensi dell'articolo 12 comma 3 del DM 270/04.